



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DOMINICANA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019

Art. 6 (Accordo)

Coproduzioni multilaterali

(1) Le Autorita' competenti considerano favorevolmente la possibilita' di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica Italiana, della Repubblica Dominicana e di uno o piu' Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva. (2) L'apporto finanziario minoritario non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non puo' superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore e' costituito da piu' imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Versione in vigore dal 29 giugno 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

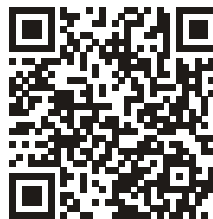
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019
Estremi	Legge 8 giugno 2023, n. 80
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-80-2023/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it